

VERBALE DI ACCORDO

ex art. 22, parte terza, del c.c.n.l. 21 dicembre 2012 per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali delle BCC/CRA

Il giorno 1° aprile 2014 in Roma, presso la sede della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - Federcasse

tra

la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano – Soc. Coop. in A.S. (di seguito anche la “BCC del Veneziano” o “Banca”) con sede in Mira (Venezia), in persona del Commissario Straordinario Mauro Boscolo, assistito dalla Federazione Veneta delle BC/CRA e da Federcasse

e

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 legge 300/70 nell’ambito delle OO.SS.:

DIRCREDITO-FD in persona di Emilio Dolcetta
FABI in persona di Paolo Zatta
FIBA/CISL in persona di Felice Tassetto
FISAC/CGIL in persona di Ernesto Ambrosi

con l’assistenza

delle Segreterie Nazionali delle OO.SS.:

DIRCREDITO-FD in persona di Alberto Terracciano
FABI in persona di Luca Bertinotti, Werner Pedoth
FIBA/CISL in persona di Giovanni Sentimenti
FISAC/CGIL in persona di Fabrizio Petrolini
SINCRA/UGL-CREDITO in persona di Carlo Carcione, Gianluca Pernisco
UILCA in persona di Giuseppe Del Vecchio, Maurizio Guarnieri

degli Organismi locali delle Organizzazioni Sindacali delle OO.SS.:

FABI in persona di Delfo Azzolin
FIBA/CISL in persona di Massimo Fornasiero
FISAC/CGIL in persona di Riccardo Gresele
DIRCREDITO-FD in persona di Piero Ancillotto
SINCRA/UGL-CREDITO in persona di Laura Bissardella
UILCA in persona di Gianromolo Bazzo



Premesso che

- A. su proposta della Banca d'Italia, con Decreto Ministeriale n.31 dell'11 marzo 2013, la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano è stata posta in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera a) del Testo Unico Bancario. Gli Organi dell'Amministrazione straordinaria si sono insediati il 14 marzo 2013;
- B. la BCC del Veneziano ha attualmente alle sue dipendenze nr. 208 lavoratori;
- C. in data 2 gennaio 2014 il Commissario Straordinario, in coerenza con gli obblighi preventivi di informazione e confronto sindacale previsti dalla contrattazione collettiva di Categoria rispetto alle ricadute sui livelli occupazionali, avviava la procedura di cui all'art. 22, parte terza del c.c.n.l. 21.12.2012, con invio dell'ivi prevista informativa e relativa documentazione di sintesi alle RR.SS.AA. costituite ed alle OO.SS. locali, da intendersi qui integralmente riportata, ove venivano illustrati i fattori di criticità dell'attuale fase andamentale della Banca, con i relativi impatti sull'organizzazione, sui costi del lavoro e le conseguenze di ordine emergenziale sui livelli occupazionali, con la conseguente dichiarazione di esubero di 35 risorse;
- D. a seguito della richiesta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, le parti hanno avviato il confronto previsto dalla disposizione contrattuale sopra richiamata, incontrandosi in sede locale nelle giornate del 17 gennaio, 31 gennaio, 13 e 28 febbraio 2014. In tali occasioni si procedeva ad una illustrazione e disamina di maggiore dettaglio delle informazioni di cui all'informativa ed alla documentazione di sintesi citate, con particolare riferimento agli elementi di criticità che caratterizzano la situazione andamentale della Banca, ai relativi impatti sui livelli occupazionali, alle linee prospettiche che saranno attuate per il risanamento ed il rilancio della Banca, alle attività intraprese dall'Amministrazione Straordinaria per la riduzione del costo del lavoro e dei costi amministrativi. I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, nel corso dei suddetti incontri, hanno richiesto ed acquisito ulteriori informazioni e dati relativi al costo del lavoro, agli indicatori economici della Banca ed alle politiche generali di risanamento che intende perseguire l'Amministrazione Straordinaria;
- E. nel corso degli incontri si prendevano in considerazione altresì gli aspetti relativi alle prospettive di rilancio aziendale, cui risulta propedeutica ed essenziale l'attività formativa al personale. Le parti hanno congiuntamente esaminato il "Piano formativo" predisposto dalla Banca per il triennio 2014/2016. Il piano formativo 2014/2016, in sintesi, si concentra sulle seguenti direttrici:
- gestione del rischio e monitoraggio del rapporto;
 - analisi del merito creditizio;
 - nuovi ruoli rete commerciale;
 - tecniche di vendita e negoziazione commerciale;
 - gestione e sviluppo del portafoglio commerciale retail;
 - gestione e sviluppo del portafoglio commerciale PMI e corporate;
 - riorganizzazione e innovazione di processo;
 - normativa bancaria;
 - normativa Privacy.

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, a seguito dell'illustrazione del piano, formulavano proprie considerazioni e proposte, anche volte ad integrare il piano in esame ed ottenere lo stesso risultasse informato ai canoni delle pari opportunità per tutti i lavoratori e

- finalizzato a garantire lo sviluppo delle capacità professionali e la riqualificazione, riconversione delle singole risorse. All'esito del confronto sul predetto piano, si conveniva sulla possibilità di accedere agli strumenti dei Fondi bilaterali di Categoria per il finanziamento delle attività formative, con particolare riferimento alle prestazioni ordinarie di cui al "Fondo per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del Credito Cooperativo" di cui al DM 157/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
- G. esaurita la fase locale di confronto, constatate le distanze tra le parti relativamente alla condivisione di strumenti negoziali, e relative misure, utili al superamento della criticità occupazionale dichiarata dalla BCC del Veneziano, in data 28 febbraio la fase locale di cui all'art. 22 parte terza veniva dichiarata conclusa;
- H. le Segreterie Nazionali delle OO.SS. in intestazione, con lettera inviata a Federcasse in data 4 marzo 2014, hanno chiesto l'attivazione della fase nazionale di confronto, ai sensi della procedura di cui all'art. 22, parte terza, più volte citato;
- I. in occasione dell'incontro del 20 marzo 2014, di avvio della "fase nazionale", le parti nel comune intento di definire soluzioni finalizzate alla gestione sostenibile dell'esubero di personale, proseguivano il confronto sugli strumenti legali e negoziali utili al contenimento del costo del lavoro, secondo la gradualità prevista e per le ipotesi di marcata emergenza sui livelli occupazionali delineata dalle previsioni di cui all'art. 22, parte terza, del c.c.n.l.;
- J. le parti, a riguardo, in occasione dell'incontro del 28 marzo proseguivano il confronto e convenivano sulla possibilità di avvalersi anche delle prestazioni straordinarie di cui al "Fondo per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del Credito Cooperativo" di cui al DM 157/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- K. in data odierna, le parti, all'esito dell'esperimento della fase nazionale della norma di contrattazione collettiva in intestazione, hanno portato a sintesi le rispettive valutazioni ed analisi, nella condivisione della necessità di interventi da realizzare attraverso una pluralità di strumenti di natura economica, normativa ed organizzativa, con caratteristiche di solidarietà e proporzionalità, nella finalità del mantenimento dei livelli occupazionali della BCC del Veneziano e del sostegno ai processi organizzativi, di risanamento e rilancio della Banca.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

- 1) La premessa forma parte integrante del presente accordo, le clausole dello stesso formano una disciplina unitaria ed inscindibile in vista del complessivo obiettivo della riduzione del costo del lavoro, alternativo all'esubero di personale. Quanto convenuto con il presente accordo si applica a tutto il personale di tempo in tempo dipendente della BCC del Veneziano. Le parti si danno reciprocamente atto che gli effetti applicativi del presente accordo verranno meno, limitatamente ai lavoratori coinvolti, in caso di successivi accordi conseguenti alla eventuale attivazione delle procedure di cui all'articolo 22, parte seconda e parte terza, del vigente c.c.n.l.
- 2) **CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO**
- a) Con effetti dal 1° aprile 2014 e sino al 31 marzo 2017, il trattamento economico in essere dei lavoratori dipendenti della BCC del Veneziano è definito secondo i criteri convenuti nella tabella allegato "A" al presente accordo, che forma parte integrante ed essenziale dello stesso. L'applicazione del trattamento economico di cui alla tabella "A" verrà attuata operando sulle buste paga dei lavoratori una specifica trattenuta mensile denominata "trattenuta ex art. 22 c.c.n.l.". Le voci retributive considerate in

fini della trattenuta sono le voci fisse corrisposte in via continuativa. La riduzione della RAL riveniente dall'applicazione dei criteri di cui alla tabella allegata, per ogni singolo dipendente, sarà suddivisa per 13 mensilità. Nel mese di dicembre di ciascun anno di applicazione del presente accordo, nonché alla scadenza dello stesso, verranno effettuate eventuali operazioni di conguaglio.

Resta inteso per coloro i quali hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale e per coloro i quali trasformeranno il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, nell'arco di vigenza del presente accordo, la "trattenuta ex intesa del 1° aprile 2014" sarà parametrata di conseguenza o terrà a riferimento la nuova retribuzione. Al termine del periodo di applicazione dei trattamenti di cui al presente punto, torneranno ad applicarsi i trattamenti retributivi in essere nel mese di marzo 2014. A riguardo, le parti precisano che la BCC del Veneziano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle norme di contrattazione collettiva, riconosce ed applica unicamente i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro di Categoria, nazionale e di secondo livello, stipulata tra le OO.SS di cui al presente accordo e Federcasse/Federveneta.

- b) Con effetti dal 1° giugno 2014 e sino al 31 marzo 2017, secondo le modalità di seguito specificate, a ciascun dipendente della BCC del Veneziano con rapporto di lavoro a tempo pieno sarà applicata una riduzione dell'orario di lavoro, con corrispondente riduzione del trattamento economico, pari a 8 giornate lavorative annue (ore 60,00); per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale tale contributo sarà proporzionale all'orario osservato. La riduzione retributiva sarà effettuata in modo lineare, applicando la percentuale di riduzione sui valori retributivi tempo per tempo applicati a ciascun dipendente avendo come riferimento di partenza la retribuzione del mese di giugno 2014 sulle medesime voci retributive di cui al punto 2.a che precede, a valere come "trattenuta di solidarietà ex intesa del 1° aprile 2014". Con riferimento al primo anno di applicazione la complessiva riduzione prevista per la durata di 12 mesi verrà effettuata nell'arco temporale di 10 mesi (giugno 2014 – marzo 2015).

Per le condizioni applicative della riduzione dell'orario di lavoro si rinvia a specifiche disposizioni predisposte dalla BCC del Veneziano, che terrà conto di particolari esigenze segnalate dai dipendenti nella compatibilità con le esigenze organizzative e produttive aziendali.

Ferma la decorrenza e gli effetti stabiliti al presente punto 2.b, le parti convengono che lo strumento della riduzione oraria sarà oggetto di domanda di accesso alle prestazioni del "Fondo per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del Credito Cooperativo" il cui regolamento attuativo, oggetto delle modifiche ex Accordo nazionale del 30 ottobre 2013, è attualmente in corso di approvazione. Le parti provvederanno anche ad integrare le disposizioni del presente punto al fine di accedere alle prestazioni in parola, nell'eventualità ciò dovesse risultare necessario per accedere alle citate prestazioni alla luce dei provvedimenti attuativi ed applicativi emanandi.

- c) Con effetti dal 1° aprile 2014 e sino al 31 dicembre 2016 tutte le ore di prestazioni aggiuntive di lavoro svolte dal personale inquadrato nelle Aree Professionali saranno recuperate mediante secondo il meccanismo della banca ore, esclusa la monetizzazione; le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 98 del CCNL effettuate dal personale inquadrato nella categoria dei Quadri Direttivi verranno recuperate mediante l'autogestione individuale.

- d) Le ferie maturate nel periodo dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2016 dovranno essere fruito entro i rispettivi anni di maturazione.
Le ferie residue maturate e non fruito al 31/12/2013 saranno oggetto di un piano di fruizione predisposto dalla Banca che porterà ad un completo esaurimento del monte ferie residuo nel triennio 2014/2015/2016. Nella predisposizione del suddetto piano si terrà conto, per quanto compatibile con le necessità organizzative e produttive, di particolari esigenze segnalate dai dipendenti.
- e) Con effetti dal 1° gennaio 2014 e sino a tutto il 31 dicembre 2016, esclusa la monetizzazione, i permessi di cui all'art. 53 del c.c.n.l. 21 dicembre 2012 spettanti al personale della categoria dei Quadri Direttivi ed al personale appartenente alle Aree professionali, saranno fruiti entro i rispettivi anni di maturazione.
I permessi ex art. 53 del c.c.n.l. 21 dicembre 2012, relativi all'anno 2013 non fruiti alla data di stipula del presente accordo, saranno oggetto del piano di fruizione di cui all'alinea che precede e pertanto non saranno monetizzati.
- f) Sino al 31 dicembre 2017 la Banca non adotterà alcun sistema incentivante, ai sensi dell'art. 50, del vigente c.c.n.l.. Inoltre la Banca non erogherà alcun emolumento a titolo di Premio di Risultato (art. 48 ed Allegato "F" al c.c.n.l. 21.12.2012) relativo agli anni di erogazione 2014, 2015 e 2016 con riferimento agli esercizi 2013, 2014 e 2015.

3) PRESTAZIONI DEL "FONDO DI SOLIDARIETÀ" (DM 157/2000 E SUCC. MODIFICHE)

Le parti, nella condivisione che le prestazioni straordinarie di sostegno al reddito costituiscono uno strumento essenziale per il contenimento del costo del lavoro della BCC del Veneziano, ne stabiliscono di seguito le modalità di accesso:

- a) il Personale che maturerà entro la data del 30 giugno 2017 i requisiti di tempo in tempo vigenti per il diritto alla pensione AGO di appartenenza può manifestare alla Banca l'intenzione di aderire alle prestazioni straordinarie del "*Fondo per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del Credito Cooperativo*" (art. 5, comma 1, lettera b) del DM 157/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni) presentando alla Banca apposita domanda entro e non oltre il giorno 27 aprile 2014. Le parti, il giorno 30 aprile 2014, procederanno alla verifica del numero dei dipendenti che abbiano presentato la predetta domanda di adesione alle prestazioni. In caso di mancato raggiungimento del numero di 6 domande, il numero di risorse collocate a carico delle predette prestazioni straordinarie sarà integrato almeno sino al raggiungimento della soglia minima di 6 risorse, che la Banca individuerà secondo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione AGO. L'accesso alle prestazioni straordinarie di cui al presente punto avverrà con decorrenza dal 2 maggio 2014. Al Personale collocato a carico delle prestazioni straordinarie con le modalità sopra descritte non si applicano le disposizioni di cui al punto 2), lettere a) e b) del presente accordo;
- b) il Personale che entro il 30 giugno 2017 maturerà i requisiti soggettivi per l'accesso alle "prestazioni straordinarie di sostegno al reddito" (60 mesi dalla maturazione del diritto alla pensione AGO) erogate dal Fondo di cui all'alinea che precede, potrà essere collocato a carico delle suddette prestazioni del Fondo stesso, su richiesta presentata volontariamente. Resta inteso che al personale suddetto, le previsioni di

cui al punto 2), lettere a) e b) del presente accordo non si applicheranno a decorrere dal mese precedente a quello dell'accesso alle prestazioni straordinarie.

Con riferimento alle disposizioni previste al punto 3, ciascun dipendente, la cui età anagrafica sia ritenuta compatibile con i requisiti di cui sopra, presenterà, a richiesta della Banca, i documenti certificativi della propria posizione contributiva/pensionistica (Ecocert), ovvero formalizzerà specifica delega alla Banca, sempre entro 5 giorni dalla richiesta, idonea a far rilevare la predetta posizione presso gli Enti competenti. La cessazione dal servizio per l'accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà" sarà formalizzata dalla BCC del Veneziano e dai lavoratori interessati innanzi alla Commissione di conciliazione costituita presso la DTL ovvero presso la Federazione Veneta delle BCC, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 15 del c.c.n.l. 21.12.2012 ed all'art. 66 del c.c.n.l. 22.5.2008, con reciproca rinuncia a qualsivoglia pretesa in ordine all'intercorso rapporto di lavoro.

Fermo restando quanto sopra stabilito, l'accesso alle prestazioni straordinarie avverrà successivamente al completo esaurimento delle giornate di ferie maturate e non fruitive.

Resta inteso che l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui al presente punto 3, lett. a) e b) avverrà senza corresponsione di alcun emolumento aggiuntivo (incentivo) rispetto alle normali spettanze di fine rapporto.

c) Prestazioni ordinarie – Formazione

Nell'intento di accompagnare il processo di riorganizzazione e risanamento della Banca, salvaguardando, per quanto possibile, le professionalità ed attitudini dei singoli, i lavoratori coinvolti saranno avviati a specifici percorsi di riconversione e di riqualificazione professionale.

A riguardo, il "piano di intervento formativo 2014/2016" predisposto dalla BCC del Veneziano, di cui in premessa, è idoneo a supportare il processo di riorganizzazione, riqualificazione e riconversione del Personale della Banca. Detto piano, che dovrà essere attuato prevalentemente attraverso la formazione d'aula, ma anche con opportune attività di affiancamento, concorre all'assolvimento *pro quota* degli obblighi formativi di cui all'art. 63 del c.c.n.l. 21.12.2012. Le parti concordano che il piano formativo di riqualificazione e riconversione professionale, collegato al presente accordo, potrà essere finanziato, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1 del D.M. del 28.4.2000 n. 157 e successive modificazioni e/o integrazioni, anche tramite l'utilizzo del "Fondo per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del Credito Cooperativo". In relazione a quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del 7 settembre 2001 assunta dal Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà, le parti dichiarano espressamente che quanto sopra previsto in tema di formazione e riqualificazione del personale è strettamente funzionale alla realizzazione degli specifici obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni.

4) Incontri di verifica

Le parti si incontreranno ogni 6 mesi per verificare lo stato di attuazione del presente accordo. La prima verifica sarà effettuata nel mese di dicembre 2014. Resta fermo che per

particolari esigenze ciascuna delle parti potrà chiedere incontri di verifica da tenersi entro 15 giorni dalla richiesta.

* * * * *

Le parti, nel convenire quanto sopra, con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna per quanto di propria competenza ed effetti, si danno atto di aver espletato e concluso la procedura di cui all'articolo 22, parte terza del c.c.n.l. 21 dicembre 2012 per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali delle BCC/CRA.

Banca di Credito Cooperativo del Veneziano in A.S.
Il Commissario Straordinario

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano in A.S.

FABI FIBA-CISL FISAC/CGIL DIRCREDITO

Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali


FABI FIBA-CISL FISAC/CGIL DIRCREDITO SINCRA/UGL-CREDITO UILCA

Le Segreterie Territoriali/Regionali delle Organizzazioni Sindacali

FABI FIBA-CISL FISAC/CGIL DIRCREDITO SINCRA/UGL-CREDITO UILCA

ALLEGATO A

Scaglioni RAL €	% trattenuta
<30.000	7%
30.000 - 35.000	10%
35.000 - 40.000	13%
40.000 - 45.000	16%
45.000 - 50.000	19%
50.000 - 55.000	22%
55.000 - 60.000	25%
60.000 - 65.000	28%
65.000 - 70.000	31%
70.000 - 75.000	34%
75.000 - 80.000	37%
80.000 - 85.000	40%
85.000 - 90.000	42%
90.000 - 95.000	44%
95.000 - 100.000	46%
>100.000	48%



- 1) La trattenuta "ex intesa del 01/04/2014" non potrà superare il 25% della singola retribuzione.
- 2) Alle retribuzioni inferiori ai 30.000 euro, verrà applicata una trattenuta "fissa" pari al 5%

